

R.G. 763/2016



**TRIBUNALE DI GENOVA
XI SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
a scioglimento della riserva,
letti gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da:

_____ nato a Uromi (Nigeria), il 15 febbraio 1994, rappresentato e difeso
dall'avv. Federico LERA, in forza di mandato a margine del ricorso

ricorrente

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege
presso la **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - Sezione di Genova**

convenuto - contumace

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

intimato

Oggetto: ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 e art. 19 d. lgs. n. 150/2011

Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato in data 20 gennaio 2016 il sig.
_____ cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, emesso in
data 5 ottobre 2015, notificato in data 22 dicembre 2015, con cui gli è stato negato il
riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione, chiedendo in via
principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione
sussidiaria ovvero, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per
motivi umanitari.



Il Ministero dell'Interno, pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni scritte, né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

Più in generale, non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

Sentito liberamente il ricorrente con l'ausilio dell'interprete, all'udienza del 4 maggio 2016 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Normativa di riferimento

Prima di passare al merito delle domande, sembra opportuno tratteggiare il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale.

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE), nonché, nell'ordinamento nazionale, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, poi modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE.

Ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h).

Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998.

Status di rifugiato

L'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251/2007 definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*".

I successivi artt. 7, 8 e 5 individuano i requisiti che devono avere gli atti di persecuzione (art. 7), i motivi della persecuzione (art. 8), nonché i responsabili della persecuzione (art. 5), affinché la persecuzione possa assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare, l'art. 7 d. lgs. n. 251/2007 - conformemente alle direttive citate - stabilisce che gli atti di persecuzione debbano:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ed in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 CEDU;



b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Ai sensi del successivo art. 8, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 - o la mancanza di protezione contro tali atti - devono inoltre essere riconducibili a motivi di:

- a) razza;
- b) religione;
- c) nazionalità;
- d) particolare gruppo sociale;
- e) opinione politica;

così come definiti dal medesimo art. 8.

Infine, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, *"ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale"* (e dunque per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria) responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma precisa che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea (consistente nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure).

Protezione sussidiaria

L'art. 2 lett. f) d. lgs. n. 251/2007 definisce *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria"* il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14, ai cui sensi *"sono considerati danni gravi:*

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



- b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.*

Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che *“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”* (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE).

Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *“l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*

l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie).

Tali principi sono stati poi ribaditi dalla C.G.U.E. nella successiva sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111).

I principi affermati dalla Corte di Giustizia (vincolanti per il giudice nazionale) sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, alla luce della citata interpretazione della Corte di Giustizia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando la violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali, da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo per la propria incolumità (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 4 aprile 2013, n. 8281; Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Occorre peraltro precisare:

- che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà*



del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014, punto 29);

- che *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014);
- che, ai sensi dell'art. 3 co. 3° lett. a) d. lgs. n. 251/2007, l'esame della domanda di protezione internazionale prevede la valutazione della situazione del paese d'origine al momento dell'adozione della decisione (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202);
- che, infine, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico (così come della misura minore della protezione sussidiaria) non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato (o non corra rischi effettivi di subire danni gravi), in quanto l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE attribuiva agli stati membri la facoltà di introdurre un'esclusione in tal senso e lo stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva con il d. lgs. n. 251/2007, non ha inteso avvalersi di tale facoltà (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21903; Cass. 10 luglio 2014, n. 15781; Cass., 9 aprile 2014, n. 8399; Cass., 12 febbraio 2012, n. 2294).

Protezione umanitaria

La c.d. protezione umanitaria trova fondamento nell'art. 5, co. 6° d.lgs. n. 286/98, ai cui sensi *"il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

La disposizione non specifica, neppure in via esemplificativa, che cosa debba intendersi per "seri motivi".

L'utilizzo della disgiuntiva "o" consente peraltro di affermare che i motivi di carattere umanitario non devono trovare necessariamente fondamento in obblighi specificamente previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali o costituzionali (diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU, ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria), potendo fondarsi anche sul *"riconoscimento da parte delle Commissioni*



territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.) (Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466).

"I presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria, non coincidono con quelli riguardanti la protezione internazionale, potendosi fondare su ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela) (Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011)"(Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Principi processuali

Caratteristica peculiare dei giudizi in materia di protezione internazionale è l'attribuzione al giudice di un ruolo attivo nell'acquisizione delle informazioni utili per l'esame del caso.

Non soltanto, infatti, l'art. 10 co. 8° d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia, ma l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e l'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, in attuazione della direttiva, stabiliscono un preciso potere – dovere (anche) del giudice di attivarsi in tal senso.

"Sul sistema probatorio in ordine ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato è intervenuta ... la normativa comunitaria, dettando specifiche e dettagliate prescrizioni. Ed invero la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, all'art. 4, comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di



valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponcano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; d) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

La elencazione minuziosa degli elementi verso i quali la valutazione deve indirizzarsi è associata alla previsione, contenuta nel cit. art. 4, comma 5, che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

Dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nel d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, di attuazione della direttiva, che dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale....

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - ... il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di



informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310, nonché Cass., ord. 10 maggio 2011, n. 10202 ex multis).

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui il potere - dovere del giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante gli atti d'indagine officiosi previsti dalle norme citate sussiste anche in caso di non credibilità soggettiva del richiedente (Cass., ord. 10 maggio 2011 n. 10202; Cass., ord. 27 luglio 2010 n. 17576).

Più precisamente, la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche deve essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il paese di origine, mentre soltanto la riferibilità specifica al richiedente deve essere fondata anche su elementi di valutazione personali (quali, tra i tanti, la credibilità delle affermazioni dell'interessato) (Cass., 23 dicembre 2010, n. 26056; Cass., ord. 27 luglio 2010, n. 17576).

In altre parole, a fronte di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente asilo, il dovere di approfondimento istruttorio d'ufficio viene meno soltanto se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturirebbe la situazione di rischio descritta; *“ la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dar luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso; la descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico (quali quelle tribali) quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass., 10 aprile 2015, n. 7333).*

Da ultimo deve precisarsi che il principio dispositivo, che non trova applicazione con riferimento al regime delle prove, si applica, invece alla allegazione dei fatti, restando fermo l'onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, fatti che il giudice non può introdurre d'ufficio, dovendo il ricorrente allegare la personale esposizione a rischio grave alla persona od alla vita (Cass., ord. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass., ord. 1 marzo 2013, n. 5224; Cass., ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., ord. 24 ottobre 2012, n. 18231; Cass., 20 gennaio 2012, n. 820).

Le domande del ricorrente

Nella presente fattispecie, il ricorrente chiede, in primo luogo, il riconoscimento dello status di rifugiato.



La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha negato al ricorrente il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

“RILEVATO CHE: Il sig. [redacted] vive in Nigeria nella città di Uromi, la sorella del richiedente conduceva una convivenza piuttosto burrascosa con un giovane che la malmenava con una certa regolarità. Ad un certo punto la ragazza sarebbe stata allontanata dalla casa del compagno e ritornata a casa dai genitori e dal fratello. Il giorno seguente i genitori della ragazza e del richiedente sarebbero andati dal compagno di lei per capire il motivo di tali violenze e il presunto violento avrebbe spintonato il padre della ragazza, cardiopatico, generando la necessità di un ricovero. A questo punto il richiedente trovando la madre in lacrime al ritorno dal lavoro dei campi sarebbe andato anche lui dal ex compagno della sorella sempre per chiedere il motivo di tale comportamento sia verso la sorella che verso il padre: il litigio che ne sarebbe conseguito avrebbe creato un motivo di persecuzione verso il richiedente da parte degli adepti della setta a cui apparteneva l'ex compagno della sorella denominata eiyè confraternity. Il sig. [redacted] racconta che in più occasioni i componenti della setta accompagnati dall'ex compagno della sorella l'avrebbero seguito nei vari spostamenti da lui fatti fino a che una volta l'avrebbero bloccato in 6, armati di varie tipologie di armi anche da fuoco. Riuscito a fuggire avrebbe deciso di scappare dalla Nigeria

RILEVATO CHE: il racconto reso risulta poco credibile nella descrizione dei fatti occorsi e nella logicità delle motivazioni che sostengono la narrazione in particolare:

- *i fatti raccontati dal richiedente non identificano un contesto personale e vissuto in maniera diretta, le visite che il padre del richiedente e lo stesso richiedente fa all'ex compagno della sorella non sono finalizzate a nessun motivo plausibile; sembra singolare che entrambi vadano da lui per chiedere perché picchiava la figlia e sorella e non per esempio a protestare o a minacciarlo di denuncia come sarebbe auspicabile anche in un contesto cittadino nigeriano*
- *le minacce si esprimono in un primo momento nel seguire il richiedente senza esprimere chiaramente un motivo fino ad arrivare ad un agguato con armi: tale descrizione sembra troppo semplicistica, non rende con chiarezza il motivo della persecuzione accennando in un caso alla richiesta che la sorella torni con l'ex compagno: sembra inoltre singolare che ad un agguato fatto da sei persone armate con bastoni, machete e pistola il richiedente sfugga sembra molto facilmente senza definire nel racconto i danni riportati*
- *i genitori e la sorella del richiedente sembrano continuare la vita di tutti i giorni ed inspiegabilmente, e in contraddizione con la richiesta precedente, non sono oggetto di minacce per il rientro della sorella con l'ex compagno*

La narrazione non convince sulla plausibilità dei fatti ed emerge una insufficiente personalizzazione degli accadimenti che non vengono mai descritti come vissuti in prima persona”

Il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e nell'interrogatorio libero reso nel presente giudizio ha sostanzialmente ribadito la vicenda che lo ha portato a lasciare il proprio paese di origine, così come illustrata in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e sintetizzata nel provvedimento della Commissione già citato.



Tanto premesso, il ricorrente non ha certamente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

I fatti esposti dal ricorrente, anche ove corrispondenti al vero, non integrano, infatti, una persecuzione dovuta a motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, gli atti di persecuzione possono provenire non soltanto dallo Stato, dai partiti o dalle organizzazioni che controllano lo Stato, ma anche da soggetti non statuali se lo Stato o da altri soggetti che controllano il territorio non possano o non vogliano fornire protezione. Tuttavia, anche ove i responsabili della persecuzione presentino le caratteristiche richieste dal d. lgs. n. 251/2007, è richiesto – quale ulteriore e concorrente requisito - che i motivi posti a fondamento della persecuzione siano quelli ben specifici stabiliti dal d. lgs. n. 251/2007.

Tali motivi nella specie non sussistono in quanto lo stesso racconto del ricorrente non prospetta alcun timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, bensì rischi legati a questioni di carattere esclusivamente familiare o interpersonale.

Non muta la situazione neppure il generico riferimento del ricorrente alla attribuibilità delle minacce alla "eiye confraternite", in quanto dalle informazioni reperibili sul web (https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternite_nigeriane) in Nigeria le confraternite sono gruppi, che, nominalmente su base universitaria, di fatto possono costituire gang criminali, ma non sono comunque legate all'appartenenza ad uno specifico gruppo sociale, oppure ad una fede religiosa, oppure ancor ad un'ideologia politica.

In ogni caso tale appartenenza non è stata in alcun modo allegata in ricorso.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve conseguentemente essere rigettata.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che il ricorrente richiede in via subordinata.

Al riguardo non risulta in alcun modo allegato che il rientro nel paese di origine possa esporre il ricorrente al rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, ovvero alla tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Si deve peraltro escludere anche che sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, ovvero una situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le citate sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014.

Invero, i resoconti più recenti sulla situazione del paese (<http://www.refworld.org>, a cura dall'UNHCR; rapporto 2015 – 2016 di Amnesty International; http://www.ecoi.net/local_link/324724/450860_en.html) concordano nell'affermare che gli



attacchi da parte di Boko Haram sono concentrati dell'area nord-orientale della Nigeria ed in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe (e ciò anche senza contare che la Nigeria e i paesi vicini hanno di recente costretto il gruppo terroristico ad abbandonare molti dei territori che un tempo controllava).

In particolare, secondo il rapporto di Amnesty International 2015-2016 (peraltro, come già detto, del tutto concorde con le altre fonti citate), *“Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno.... Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.*

A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.

Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria...”

La città di provenienza del ricorrente (Uromi) è invece situata nella parte sud-occidentale della Nigeria, paese che con i suoi oltre 900.000 km² di superficie e oltre 180.000.000 di abitanti (pari a tre volte l'Italia, sia quanto a superficie, sia quanto ad abitanti) è uno degli stati più grandi dell'Africa, oltre che certamente il più popoloso.

La concentrazione della presenza di Boko Haram nella sola parte nord-orientale del paese e le dimensioni dello stato non consentono pertanto di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

Non incide su tale conclusione il principio, già richiamato, per cui la protezione internazionale non può essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, poiché in questo caso tale necessità non ricorre, in quanto, come già detto, la zona di origine del ricorrente non risulta affatto rischiosa.

Quanto, infine, alle informazioni ricavabili dal sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/>, pur curato dal Ministero degli Affari Esteri, deve rilevarsi che, se è vero l'adozione delle fonti indicate dall'art. 8 d. lgs. n. 25/2008 non ha carattere esclusivo, il riconoscimento della protezione internazionale non può, tuttavia, basarsi esclusivamente *“su dati, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardanti categorie di soggetti, come i turisti od i*



cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale” (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202 e 16203; Cass. ord. 10 maggio 2011, n. 10202).

Peraltro il sito <http://www.viaggiasesicuri.it/> si limita a dar conto del fatto che *“nel centro sud e sud est del Paese ed in particolare nel Delta del Niger, si segnala un’elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili”.*

Anche tale fonte evidenzia, dunque, una situazione di pericolo non riferibile ad una violenza indiscriminata connessa ad un conflitto armato in corso.

Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.

Ed invero il ricorrente, a quanto consta, ha presentato la domanda di protezione internazionale appena possibile, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, non ha reso dichiarazioni in contrasto con le informazioni generali disponibili e non è caduto in alcuna contraddizione, quantomeno evidente.

Non sono di sé tali da consentire di escludere la plausibilità del racconto del ricorrente il fatto che la narrazione possa sembrare poco personalizzata (ben potendo essere molto diverse le reazioni individuali a eventi traumatici), che la condotta degli aggressori possa sembrare poco razionale (essendo anche verosimile che le minacce siano state concentrate nei confronti del ricorrente, in quanto figura maschile più significativa della famiglia, attese le precarie condizioni di salute del padre), che il ricorrente sia riuscito a sfuggire a 6 aggressori armati (circostanza certamente poco probabile, ma non impossibile).

Le dichiarazioni del ricorrente possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007.

La prospettata situazione di rischio in cui il ricorrente verrebbe a trovarsi in caso di eventuale rientro in patria, pur non connotata dai caratteri richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria.

Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per i conseguenti adempimenti.

Sulle spese di lite

Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 115/2002, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio il giudice dispone che la rifusione delle spese processuali avvenga in favore dello Stato.

Conseguentemente, laddove la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, non deve farsi luogo ad una pronuncia di condanna al pagamento delle spese, in quanto ciò



significherebbe condannare l'amministrazione statale a rifondere le spese a se stessa (Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).

Per le spese di lite si provvede quindi con separato decreto a norma dell'art 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

dichiara il diritto del ricorrente nato a Uromi (Nigeria), il 15 febbraio 1994, al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6° d. lgs. n. 286/1998; dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza; nulla sulle spese; manda la cancelleria per le comunicazioni.
Genova, 8 agosto 2016

Il Giudice
Maria Ida Scotto

